



Comune di Carrara

Prot. 16513/ 14.04.2006

Prot. 724/SA

Il Dirigente

Richiamata l'Ordinanza prot . 35457 del 19.09.2005, inerente l'applicazione del Protocollo d'intesa stipulato in data 25 gennaio 2005 tra Provincia di Massa Carrara, i Comuni di Massa e di Carrara, l'ARPAT, l'ASL n.1, le Associazioni Datoriali, concernente il Piano di riduzione delle polveri sul territorio provinciale, con cui si impartivano disposizioni ai proprietari dei veicoli adibiti al trasporto delle merci in forma di terre, di "tout venant", di granulati, di marmo e di polveri;

Preso atto che le misurazioni di polveri sottili (PM10) effettuate dalla centralina mobile di monitoraggio della qualità dell'aria, installata dalla Provincia di Massa Carrara in Via Carriona presso il Mercato Coperto, hanno segnalato più volte il superamento dei valori limite previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 Aprile 2002, n. 60;

Considerato che tale fenomeno può essere causato anche dal traffico pesante proveniente dai bacini marmiferi;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare ed integrare l'ordinanza prot . 35457 del 19.09.2005 soprarichiamata, e rendere più efficaci i provvedimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento da polveri sottili, avuto riguardo alla primaria esigenza di tutelare la salute pubblica dei cittadini;

Visto il DM del 12.07.90 allegato 6 (Emissioni diffuse – ex art. 3 comma 5) punto 6.3 – Trasporto, carico e scarico, delle sostanze polverulente, il quale prevede l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto di sostanze polverulente;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 19/02/91 – Allegato C – Emissioni Diffuse e Polveri, punto 3 – Trasporto,carico e scarico, delle sostanze polverulente;

Visto il D.lgs 4 Agosto 1999, n. 351, di recepimento della Direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 2 Aprile 2002, n. 60;

Visto l'art. 15 – punto f) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 con il quale si fa divieto di gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

Visto l'art. 15 – punto g) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285 con il quale si fa divieto di apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

Visto l'art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli) del D.lgs 30 Aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 7 bis D.lgs n. 267/2000 introdotto dalla L. 3/03 e mod.dalla L.50/03.

Visto l'art. 107 D.lgs n. 267/2000;

ORDINA

1 – I proprietari (nonché gli altri soggetti di cui all' art. 196 C.d.S.) dei veicoli che trasportino merci quali terre, di “tout venant”, di granulati e di polveri, devono effettuare detti trasporti con idonea copertura del carico, proteggendolo contro l'acqua e il vento ed avere cassoni a tenuta per evitare il gocciolamento del materiale lungo il trasporto, al fine di impedire la dispersione di polveri nell'ambiente e depositi sulla carreggiata o di quant'altro possa creare inconvenienti alla cittadinanza.

2 – I conducenti dei veicoli che trasportano terre devono scoprire il carico al momento del passaggio dalla pesa per il solo tempo necessario alla effettuazione delle operazioni di pesatura.

3 – Nell'effettuare il trasporto delle merci quali marmo in scaglie, o in forma di terre, di “tout venant”, di granulati e di polveri non dovrà essere superato il limite delle sponde del cassone con il carico; in caso contrario si applicheranno le sanzioni previste dal C.d.S.

Inoltre i conducenti di tali mezzi, dopo le operazioni di carico, dovranno rimuovere dal cassone, con le metodologie che riterranno più opportune, l'acqua residua dello scolo del materiale, per evitare che la stessa possa, successivamente, trascinare favorendo la formazione di fanghiglia sulle sedi stradali.

4 – I proprietari e/o conducenti dei mezzi adibiti al trasporto dei carichi di cui ai punti 1 e 2 e dei blocchi di marmo, con le metodologie che riterranno più opportune, dovranno provvedere alla pulizia dei cassoni e dei pianali dai residui del carico e di quant'altro possa essere disperso nell'ambiente.

5 – I proprietari e/o conducenti dei mezzi adibiti al trasporto delle merci quali terre, “tout venant”, granulati e polveri, effettuato il passaggio dalla pesa pubblica di Torano, hanno l'obbligo di effettuare il lavaggio esterno dei mezzi attraverso l'impianto posto a valle della pesa di Torano. Sono esenti da tale obbligo i veicoli con larghezza superiore a m 2,50, altezza superiore a m 4,00, e lunghezza superiore a m 13,50 e i mezzi che trasportano marmo in blocchi.

6 - I titolari di autorizzazione all'estrazione del marmo di cui alla L. R. 78/98 devono provvedere all'asfaltatura degli accessi alle cave, a partire dal punto in cui ci sia l'interconnessione della strada pubblica e quella privata, provvedendo alla periodica pulitura e rimozione delle polveri e terre ivi depositatesi.

Si conferma

Quanto stabilito al punto 6) dell'Ordinanza prot . 35457 del 19.09.2005 e si richiamano i titolari delle aziende che operano nel settore della macinazione, della frantumazione, della produzione dei granulati e polveri di marmo, nonché del settore del recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi (terre di scavo, materiale derivante dalle demolizioni ecc.) all'ottemperanza di quanto disposto, i quali entro il 31.12.2005 dovevano:

- A. Dotarsi di idonee macchine spazzatrici (stipulando contratti con aziende già organizzate per svolgere tale lavoro o acquistando in proprio le suddette macchine spazzatrici) e provvedere alla costante pulizia dei piazzali e delle strade di accesso all'impianto.
- B. Installare idonei sistemi di nebulizzazione dell'acqua per il mantenimento umido della superficie del suolo in prossimità dei cumuli nonché chiusura dei nastri trasportatori.
- C. Installare idonee barriere frangivento lungo il perimetro dell'azienda (installazioni di reti e/o mediante piantumazione di alberi).
- D. Installare idonei impianti di lavaggio dei mezzi in uscita dall'azienda qualora le aree di movimentazione non siano asfaltate o qualora i sistemi di carico e scarico non siano dotati di impianti di aspirazione-depolverazione.

- E. Provvedere alla copertura parziale o totale dei cumuli con tettoie compatibilmente con gli indici urbanistici; in alternativa, definizione dei volumi massimi dei cumuli tenendo conto del tipo di lavorazione e della collocazione dell'azienda, richiedendo le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di dette strutture.
- F. Pavimentare le zone di movimentazione mezzi e realizzazione di vasche per la decantazione delle acque ed eventuali richiesta autorizzazione in caso di scarico .

STABILISCE

- a** – La presente modifica ed integra la precedente Ordinanza prot . 35457 del 19.09.2005;
- b** - Ai trasgressori delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione da 100,00 a 500,00 € con le modalità di cui all' art. 7/bis D. Lgs. 267/2000 così come viene modificato dalla L. 3/03 e dalla L. 50/03.
- c** – In caso di reiterazione e continuazione della violazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 si applicherà la sanzione amministrativa di 500,00 €
- d** –All'accertamento di dette violazioni provvedono gli agenti e gli ufficiali della Polizia Municipale.
- e** – Ai trasgressori delle prescrizioni contenute al punto 6 dell'Ordinanza prot . 35457 del 19.09.2005 sopra richiamata, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico. All'accertamento di detta violazione provvedono i competenti organi di controllo.
- f** - Di dare immediata esecutività alla presente ordinanza.
- g** – Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e dandone comunicazione alle categorie interessate nonché alla stampa locale.
- h** – Manda per quanto di competenza copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale, alla Provincia di Massa Carrara, all'ARPAT, Via del Patriota 2 – Massa, All'U.F. Igiene e Sanità Pubblica - ASL n.1, Via Democrazia 44 – Massa.
- i** – Per quanto non stabilito espressamente dalla presente ordinanza si rinvia alle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.

Carrara il 12/04/2006

Il Dirigente
Ing. Sergio Altieri